

Legge regionale 20 ottobre 2017 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

**Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.**

**Art. 17**

*(Presentazione delle domande)*

**1.** Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:

**a)** di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

**b)** di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

**c)** di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

**d)** di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;

**e)** di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);

**f)** di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;

**g)** di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.

**2.** Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).

**2 bis.** Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).

(1)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 6/2019